

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 896**

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno.

### **OGGETTO: *Criticità sul trasporto sanitario di emergenza.***

#### ***Premesso che:***

- l'art. 5 del D.P.R. 27/3/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza” ha previsto tra l'altro che le attività di soccorso sanitario di emergenza costituiscano competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e che al fine di realizzare tali attività le Regioni possano avvalersi del concorso di Enti ed Associazioni pubbliche e private sulla base di uno schema tipo di convenzione;
- con Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2018, n. 48-7791, successivamente modificata in merito ai rimborsi per le convenzioni in via estemporanea, sono stati approvati per il periodo 2019-2022, gli schemi di Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interospedaliero e delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure. Nell'allegato A all'articolo 11 è previsto che per quanto riguarda le modalità di rimborso dei costi alle Associazioni convenzionate si dovrà fare riferimento ai seguenti sistemi:
  - A) forma continuativa: con rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per la disponibilità esclusiva a favore della Centrale Operativa 118 nell'arco temporale definito nella convenzione;
  - B) forma estemporanea: con rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione dei servizi in rapporto al tempo di impiego del mezzo a fronte della disponibilità manifestata dall'Associazione a seguito di richiesta della Centrale Operativa 118;

- C) forma temporanea: nei casi in cui il Sistema 118 sia tenuto istituzionalmente a intervenire con risorse aggiuntive dovrà essere stipulato specifico accordo con le Associazioni individuate per il servizio richiesto.

**Considerato che:**

- ho raccolto molte segnalazioni, alcune finite sulle cronache dei giornali locali, di interventi che hanno richiesto l'utilizzo di ambulanze lontane dal luogo di soccorso, cosa che dovrebbe accadere solo in casi eccezionali. I motivi possono essere due: una gestione incomprensibile da parte della centrale operativa di Alessandria di alcuni interventi che sembrerebbero non avere una giustificazione logica in merito al criterio di assegnazione delle chiamate, un sottodimensionamento del servizio, oppure entrambe;
- il criterio di assegnazione delle chiamate dovrebbe prevedere, salvo casi motivati, l'assegnazione in prima battuta ai convenzionati in forma continuativa e successivamente, in caso di indisponibilità del mezzo necessario, ai convenzionati in forma estemporanea logisticamente meglio posti. Questo per garantire un intervento tempestivo e un minore costo/km di rimborso per il servizio sanitario.

**INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE**

*per sapere se sono stati correttamente applicati i criteri per l'assegnazione degli interventi agli enti convenzionati per il servizio di trasporto sanitario di emergenza, nel rispetto dei corretti criteri di economicità e buon andamento del servizio.*